



PROVINCIA DI VERONA
Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Commissione V.I.A.

Oggetto Approvazione del progetto ditta Rottami Metalli Italia S.p.a. con sede in via Galileo Galilei, 19 progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti R.A.E.E. nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR), in via Galileo Galilei.

determinazione n. *5428/12* del *06/12/2012*

Decisione

Il dirigente¹ del settore ambiente della Provincia di Verona:

1. approva il progetto presentato dalla ditta Rottami Metalli Italia con sede in via Galileo Galilei, 19 a Castelnuovo del Garda, e autorizza la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti R.A.E.E. nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR).
2. da atto, inoltre, che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali per la realizzazione delle opere previste dal progetto² limitatamente all'attività prevista dal progetto approvato.

Il presente provvedimento abilita alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio provvisorio, con le modalità previste dall'art. 25 della L.R. 3/2000, fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio prevista dall'art. 26 della L.R. 3/2000.

Fatto

La ditta Rottami Metalli Italia S.p.a. ha depositato domanda di V.I.A.³, e successivamente ha precisato⁴ essere contestuale approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti R.A.E.E. ubicato in via Galileo Galilei, nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR).

¹ l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

² Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000 e s.m.i.

³ Ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni; acquisita agli atti del Settore Ambiente con prot. n. 9721 del 27/01/2012.

⁴ In data 31/01/2012 il sig. Davide Sandrini, in qualità di legale rappresentante della ditta Rottami Metalli Italia S.p.a., ha precisato, con nota prot. 11254 del 01/02/2012, che quanto richiesto in data 27/01/2012, intende sia anche la contestuale approvazione del progetto ai sensi dell'art. 23 della L.R.V. n. 10/1999.

Nella seduta del 07 settembre 2012, la Commissione Provinciale V.I.A. ha espresso (verbale n. 320) parere favorevole condizionato sull'impatto ambientale del progetto e la Giunta della Provincia di Verona con deliberazione n. 229 del 09 ottobre 2012, sulla base del medesimo parere, ha espresso giudizio favorevole con prescrizioni di compatibilità ambientale.

In data 02 ottobre 2012, protocollo n. 104220, è stata inoltrata la "*Richiesta di parere all'Osservatorio Rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L.R. 11/2010*"; contestualmente è stata fatta alla ditta Rottami Metalli Italia S.p.a. la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento.

In data 24 ottobre 2012 è stata acquisito, al n. 114165 di protocollo, il parere espresso dall'Osservatorio Rifiuti che, in base alla documentazione allegata alla richiesta, ha riferito quanto segue: "*all'interno dello stabilimento già esistente viene attualmente svolta un'attività di trattamento e recupero rifiuti metallici che consiste essenzialmente nel trattare e separare materiali metallici ferrosi e non ferrosi al fine di ottenere materiali adeguati ad essere utilizzati come materie prime seconde da parte di acciaierie e fonderie*" precisando che "*il progetto non prevede la realizzazione di fabbricati o opere edili, ma esclusivamente la sistemazione riorganizzazione dello spazio ed attività interne allo stabile esistente che ospiterà l'impianto di trattamento*", definito "*nuova linea RAEE*". "*si può quindi affermare che l'impatto dell'ampliamento dal punto di vista ecosistemico sarà nullo*".
Per quanto sopra esposto si ritiene che il progetto, in parola, trattandosi di modifica di impianto esistente, non sia soggetto al parere previsto dell'art. 16, comma 2, della L.R. n. 11/2010".

Nella seduta del 16 novembre 2012, la Commissione Provinciale V.I.A. integrata ha espresso (verbale n. 327) parere positivo sull'approvazione del progetto in argomento, con le prescrizioni indicate nella sezione "Obblighi da rispettare".

Motivazione

La decisione si fonda sui pareri richiamati nella precedente sezione, ovvero: sul parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione V.I.A., sull'istruttoria in ordine all'approvazione del progetto conclusasi con parere positivo espresso dalla Commissione V.I.A. Integrata, sul parere espresso dall'Osservatorio Rifiuti dell'ARPAV.

Il provvedimento viene emesso ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge regionale n. 3/2000, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 e ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006.

Obblighi da rispettare

La ditta Rottami Metalli Italia S.p.a. è tenuta a rispettare le prescrizioni impartite con delibera di giunta provinciale n. 229/12 del 09 ottobre 2012 in merito alla compatibilità ambientale nonché quelle impartite dalla Commissione V.I.A. integrata, espresse nel verbale n. 327 del 16 novembre 2012, che di seguito si richiamano:

1. in risposta alla delibera del Comune di Castelnuovo del Garda, venga effettuata la bonifica della copertura in Eternit del capannone all'interno del quale verranno effettuate le lavorazioni secondo la proposta avanzata dalla ditta nell'integrazione prodotta e nel rispetto delle norme vigenti correlate;

2. si proceda alla bonifica proposta e, fino all'espletamento della stessa, all'interno del perimetro dell'area oggetto di contaminazione da tetracloroetilene, non vengano effettuate attività di sorta che possano interferire e/o essere di ostacolo alla suddetta bonifica;
3. venga effettuato un monitoraggio acustico con almeno una misurazione ogni 6 mesi per la durata di un anno, a progetto realizzato e impianto in esercizio, per confermare la previsionale di progetto e, laddove i limiti non siano rispettati, si intervenga con opportune opere di mitigazione.

I rifiuti introitati all'impianto e le operazioni ai quali sono sottoposti nonché la potenzialità devono corrispondere alle indicazioni riportate di seguito:

Codice CER	Descrizione	Pericoloso/ Non Pericoloso	Attività di Recupero	Quantità istantanea massima stoccabile (t)
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	P	R4 - R13	80
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi.	P	R4 - R13	
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	N.P.	R4 - R13	140
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	N.P.	R4 - R13	
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	N.P.	R4 - R13	

La potenzialità giornaliera di trattamento dell'impianto è di 140 t/giorno.

La ditta è altresì tenuta al rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 3/2000 (articoli 25-26-27-28) e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. l'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio sarà preceduto dall'invio al Presidente della Provincia di una comunicazione recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti:
 - a) la data di avvio dell'impianto;
 - b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto stesso;

2. alla comunicazione di cui sopra dovrà essere allegata la documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie alla presente determinazione;
3. dovrà essere acquisito/adeguato, qualora necessario, il parere/nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che dovrà essere trasmesso alla Provincia unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio;
4. entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato al Presidente della Provincia, in allegato alla richiesta di autorizzazione all'esercizio, il certificato di collaudo funzionale redatto ai sensi dell'art. 25, comma 8, della L.R. n. 3/2000;
5. l'impianto di recupero deve essere gestito in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/2000;
6. gli scarti non più riutilizzabili dovranno essere conferiti ad idonei impianti di smaltimento autorizzati;
7. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi;
8. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee; è vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro; è altresì, vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi, salvo deroga ai sensi dell'art. 187, comma 2) del D. Lgs. 152/2006;
9. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
10. deve essere comunicata tempestivamente, alla Provincia di Verona nonché al Comune di Castelnuovo (VR) ed al Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto;

Rimane immutato ogni altro punto definito nella determinazione n. 1631/11 del 20/04/2011, in quanto non in contrasto con la presente determinazione.

Avvertenze

I lavori di allestimento dell'impianto dovranno iniziare entro dodici mesi e la messa in esercizio dovrà avvenire entro 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione del presente provvedimento. In caso di mancato rispetto di tali termini la presente determina di approvazione decadrà automaticamente.

L'autorizzazione all'esercizio verrà rilasciata previa presentazione al Settore Ambiente della Provincia del certificato di collaudo funzionale, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 25 comma 8 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 che dovrà essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto.

Il presente atto viene trasmesso alla ditta interessata e viene comunicato per i controlli

successivi al Dipartimento provinciale dell'Arpav. Viene inoltre comunicato, per quanto di competenza, al Comune di Castelnuovo (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Corpo di Polizia provinciale, all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'A.R.P.A.V., al dipartimento di prevenzione dell'A.S.L n. 22 di Bussolengo (VR), nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁵, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁶.

Il dirigente del settore ambiente
ing. Carlo Poli



⁵ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

⁶ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.